

COMUNE DI TORGNON

COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10

verbale prot. n. 3582

Oggetto: Causa R.G. n. 43464/2019 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese B, G. Dr. Mambriani - Approvazione schema di accordo conciliativo ed autorizzazione al Sindaco alla firma.

L'anno duemilaventidue ed il giorno otto del mese di luglio alle ore quattordici e minuti trenta, **nella sala delle adunanze, in presenza e con l'adozione di tutte le misure anti-contagio che prevedono l'obbligo di distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personale sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistere (come da circolare prot. 14553 del 27.10.2020 Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie), convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria d'urgenza il Consiglio Comunale.**

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Engaz Lorena	Sindaco	x		
Carrus Maurizio	Consigliere	x		
Chatrian Aldrin	Consigliere	x		
Montovert Gérard	Consigliere	x		
Perrin Davide	Consigliere	x		
Perrin Stefano	Consigliere/VS	x		
Rey Giorgio	Consigliere	x		
Varallo Alberto	Consigliere	x		
Vesan Elena Martina	Consigliere	x		

Totale Presenti: 9

Assume la presidenza la Sindaco Sig.ra Lorena ENGAZ.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 15:00 del medesimo giorno.

Oggetto: Causa R.G. n. 43464/2019 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese B, G. Dr. Mambriani - Approvazione schema di accordo conciliativo ed autorizzazione al Sindaco alla firma.

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12 giugno 2001 avente ad oggetto “Sfruttamento a fini idroelettrici del torrente Petit Monde – creazione di una s.r.l. con la Società immobiliare Col de Joux” con la quale il Consiglio Comunale ha espresso un atto di indirizzo rivolto al Sindaco e alla Giunta Comunale di *“aderire allo sfruttamento a fini idroelettrici del torrente Petit Monde mediante la creazione di una s.r.l. con la società immobiliare Col de Joux secondo al relazione del Sindaco”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 3 dicembre 2001 avente ad oggetto “Approvazione Statuto della costituenda società Torgnon Energie srl – Nomina notaio e impegno di spesa”, con cui tra le altre cose l’allora Segretario comunale ricevette mandato di prestare il consenso in nome e per conto del Comune alla costituzione della Torgnon Energie S.r.l.;

ESAMINATO lo Statuto della Società deliberato il 19 novembre 2018 per rogito Notaio Giovanni Favre rep. N. 193.848 racc. 41965;

VALUTATO che in data 12 luglio 2022 si terrà l’udienza di comparizione delle parti nella causa R.g. n. 43464/2019 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese B, giudice dr. Mambriani;

CONSIDERATO che:

- con atto a rogito Notaio Maroz Rep. n. 148587/45938 del 22 gennaio 2001, il Comune di Torgnon e la società Col di Joux Immobiliare S.r.l., con sede in Saint Christophe (AO), località Grand Chemin n. 30, costituivano la società Torgnon Energie S.r.l. allo scopo di realizzare ed esercire un impianto di produzione di energia da fonte idroelettrica con presa sul torrente del Petit-Monde, da localizzare su un’area di pertinenza del Comune tra le località Petit-Monde e Pontaille du Cret (di seguito l’“Impianto”);
- la partecipazione al capitale sociale di Torgnon Energie S.r.l. veniva convenuta nella misura del 51% in capo a Col di Joux Immobiliare S.r.l. e del 49% in capo al Comune di Torgnon;
- successivamente, alla società Col di Joux Immobiliare S.r.l., socia del Comune di Torgnon nella Torgnon Energie S.r.l., subentravano soggetti riferibili alla stessa proprietà e, precisamente, la società Alga S.r.l., con sede in Champdepraz (AO), Fraz. La Fabrique n. 27 (per il 41%) e il Sig. Luigi Berger, nato a Champdepraz (AO) il 27 marzo 1947 (per il 10%);
- in data 25 maggio 2018, Alga S.r.l. e il Sig. Luigi Berger cedevano a Basikdue S.r.l. l’intera partecipazione nel capitale sociale di Torgnon Energie S.r.l.;
- in data 23 maggio 2019, l’Amministratore Unico convocava l’assemblea dei soci di Torgnon Energie S.r.l. per il giorno 5 giugno 2019 in Alba, presso lo Studio del Notaio Donotti, con il seguente Ordine del Giorno: “- *trasferimento della sede sociale da Torgnon (AO), Frazione Mongnod n. 4, ad Aosta, con indirizzo in Piazza della Repubblica 7, 11100 Aosta (AO)*”

- *aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 76.000,00 ad Euro 1.100.000,00 e così per Euro 1.024.000, da offrire in opzione ai soci”;*

- con comunicazione Pec del 4 giugno 2019, il Comune di Torgnon contestava sia il trasferimento della sede legale, sia la proposta di aumento di capitale ritenendola ingiustificata rispetto alle esigenze della Società e finalizzata al solo scopo di diluire la quota di partecipazione in Torgnon Energie S.r.l. di sua proprietà e chiedeva un rinvio dell’assemblea;
- la richiesta di rinvio non veniva accolta e tutte le delibere all’ordine del giorno venivano approvate con il voto favorevole di Basikdue S.r.l. in assenza del Comune;
- con comunicazione del 7 giugno 2019, l’Amministratore Unico di Torgnon Energie invitava i soci a voler manifestare – entro il termine di 30 giorni – l’intenzione di sottoscrivere l’aumento di capitale, in virtù del diritto di prelazione loro spettante;
- il Comune di Torgnon, a mezzo dei propri legali, contestava la legittimità della delibera adottata il 5 giugno 2019 ed invitava l’Amministratore Unico di Torgnon Energie a sospenderne l’esecuzione ed a convocare senza ritardo l’assemblea per la revoca della stessa e per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
- la richiesta non veniva accolta e il deliberato aumento di capitale veniva integralmente sottoscritto da Baikdue S.p.A., stante l’impossibilità del Comune di esercitare il diritto di prelazione;
- con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 3 settembre 2019, il Comune di Torgnon impugnava la delibera di aumento del capitale di Torgnon Energie dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese, rassegnando le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale,

Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

Accertato e dichiarato che la delibera di aumento del capitale sociale da Euro 76.000,00 ad Euro 1.100.000,00, assunta dall’assemblea di Torgnon Energie S.r.l. in data 5 giugno 2019 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 7 giugno 2019, è affetta da vizio di eccesso di potere, dispone l’annullamento e, per l’effetto, dichiarare tenuta e condannare Torgnon Energie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimuovere gli effetti della delibera annullata ed a reintegrare il Comune di Torgnon nella partecipazione al capitale di Torgnon Energie S.r.l. nella misura del 49%, nonché a risarcire tutti i danni medio tempore subiti dal Comune di Torgnon in dipendenza della riduzione della partecipazione sociale, con ogni consequenziale provvedimento di legge.

Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfetario e accessori di legge”;

- il giudizio così introdotto veniva iscritto al n. 43464/2019 di R.G. del Tribunale di Milano ed assegnato alla Sezione Specializzata in materia di Imprese B, Giudice dr. Angelo Mambriani;
- Torgnon Energie S.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dal Comune di Torgnon;
- parallelamente alla prosecuzione del giudizio, le Parti avviavano trattative per la sua definizione bonaria;
- con atto depositato in data 14 aprile 2022, Basikdue S.r.l. spiegava intervento adesivo dipendente alle domande di Torgnon Energie S.r.l.;

PRESO ATTO che:

- fin dal loro primo intervento i difensori del Comune hanno rappresentato all'Amministrazione comunale i rischi connessi al contenzioso intrapreso;
- il Giudice adito ha manifestato la più ampia disponibilità ad assecondare le trattative tra le parti in vista di una possibile definizione bonaria della vertenza;
- fin dall'anno 2018 la Società consegue un risultato di esercizio negativo rappresentato nel dettaglio nei relativi bilanci annuali;
- l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 20, comma 2[^], e dell'art. 24, commi 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 175/2016 si trova nella necessità di razionalizzare *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*;
- l'art. 10, comma 2[^], del D.Lgs. n. 175/2010 stabilisce che *“in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”*.

DATO ATTO che:

- l'Amministrazione comunale è tenuta pertanto a considerare che, a parte le ragioni espresse nel contenzioso in corso, attualmente la propria partecipazione nella Torgnon Energie S.r.l. è pari al 3,385% del capitale sociale;
- pur valorizzando tale esigua quota in rapporto al complessivo capitale sottoscritto pari ad € 1.100.000,00, l'importo della partecipazione nella Torgnon Energie S.r.l. ammonta ad € 37.235,00;
- anche proporzionando questo valore all'importo di € 1.000.000,00 versato da altri soci per acquisire una quota partecipativa del 51% del capitale, la quota del Comune ammonterebbe a € 66.372,55;
- in caso di cessione di questa quota di partecipazione ciascuno degli altri soci vanterebbe un diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto;
- il diritto non sussiste invece nei rapporti tra i soci, tutti peraltro riferibili alla medesima proprietà, che sono liberi di vendere non solo fra essi, ma anche a loro parenti in linea retta, società controllanti e controllate;
- lo schema di accordo conciliativo condiviso con la controparte nel corso del giudizio, dopo le premesse considerate anche nel presente atto, prevede quanto segue:
 - i. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo;
 - ii. il Comune di Torgnon si impegna a cedere a Basikdue S.r.l., che si impegna ad acquistare, la propria partecipazione in Torgnon Energie S.r.l., pari al 3,385% del capitale sociale della stessa, al prezzo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), che dovrà essere versato in un'unica soluzione contestualmente alla stipula del relativo atto di cessione;
 - iii. l'atto di cessione delle quote di cui all'Articolo 2 che precede dovrà essere stipulato, dinanzi a Notaio prescelto da Basikdue S.r.l., entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale;

- iv. nell'atto notarile di cessione di cui all'Articolo 3 che precede, il Comune di Torgnon non presterà in favore di Basikdue S.r.l. alcuna dichiarazione e garanzia circa il valore delle quote o la consistenza/valorizzazione delle stesse e sarà espressamente esclusa qualsiasi garanzia per vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità di queste ultime, limitandosi il Comune alla garanzia sulla titolarità delle stesse e la libertà delle stesse da pegni, vincoli o altre garanzie a terzi prestate;
- v. tutti i costi e le imposte di trasferimento, se dovute, sulla compravendita delle quote saranno a carico di Basikdue S.r.l.;
- vi. le spese legali relative al giudizio, alla sua conciliazione e, più in generale, al contenzioso in essere fra le Parti sono integralmente compensate;
- vii. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il verbale, le Parti:
 - null'altro avranno reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, per i fatti che hanno dato origine alla vertenza qui conciliata, né per ogni altro titolo, ragione e causa, dedotta e non dedotta, ad esse direttamente e/o indirettamente riconducibile e comunque inerente e/o conseguente al rapporto societario in Torgnon Energie S.r.l. né alle delibere dalla stessa adottate;
 - si dichiarano integralmente soddisfatte, rinunciando ad ogni e qualsiasi richiesta di maggiori compensi, spese legali, indennizzi, risarcimenti, anche per ritardato pagamento, contestazioni, eccezioni e/o pretese ancorché non espresse, riferibili o in qualche modo derivanti da quanto indicato in premessa e/o dal presente verbale di conciliazione;
 - riconoscono altresì che la presente conciliazione ha effetto novativo e preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alle ragioni delle Parti;
 - anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano di rinunciare ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed alla equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra e che l'oggetto del presente verbale di conciliazione e quindi il relativo effetto preclusivo, si estende anche all'ipotesi di scoperta di nuovi documenti, salva l'ipotesi di dolo.
- viii. Le spese di registrazione del verbale di conciliazione saranno a carico delle Parti in ragione del 50% ciascuna.
 - tale soluzione appare maggiormente conveniente per l'Amministrazione comunale rispetto all'alternativa consistente nella prosecuzione dell'azione legale diretta ad invalidare le deliberazioni modificative dell'assetto societario, dall'esito assolutamente incerto, come rappresentato anche dai difensori del Comune;
 - con l'accordo conciliativo, al contrario, l'Amministrazione recupererebbe immediatamente un importo che costituisce un introito di notevole entità non solo in relazione al suo bilancio, ma specie se rapportato all'esigua partecipazione societaria che residuerebbe in caso insuccesso dell'azione esperita;
 - anche prescindendo dal diritto di prelazione, che ai sensi del citato art. 10, comma 2[^], del D.Lgs. n. 175/2010 autorizza da solo la trattativa privata, tanto limitata partecipazione risulterebbe priva di interesse economico per altri operatori economici.

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale;

VISTO il D.lgs 267/2000 e s.m. i ed in particolare l'art. 42, comma 2[^], lett. e);

VISTA la L.R. n. 54/1998 e s.m.i. ed in particolare l'art. 21, comma 2[^], lett. r-*bis*);

VISTO il D.Lgs 175/2016 ed in particolare gli artt. 5, 7 e 10;

RITENUTO di approvare, per la conciliazione giudiziale con le controparti nella causa R.g. n. 43464/2019 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese B, giudice dr. Mambriani, lo schema di accordo che, dopo le premesse riportate anche nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, prevede quanto segue:

§

- i. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo;
- ii. il Comune di Torgnon si impegna a cedere a Basikdue S.r.l. che si impegna ad acquistare, la propria partecipazione in Torgnon Energie S.r.l., pari al 3,385% del capitale sociale della stessa, al prezzo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), che dovrà essere versato in un'unica soluzione contestualmente alla stipula del relativo atto di cessione;
- iii. l'atto di cessione delle quote di cui all'Articolo 2 che precede dovrà essere stipulato, dinanzi a Notaio prescelto da Basikdue S.r.l., entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale;
- iv. nell'atto notarile di cessione di cui all'Articolo 3 che precede, il Comune di Torgnon non presterà in favore di Basikdue S.r.l. alcuna dichiarazione e garanzia circa il valore delle quote o la consistenza/valorizzazione delle stesse e sarà espressamente esclusa qualsiasi garanzia per vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità di queste ultime, limitandosi il Comune alla garanzia sulla titolarità delle stesse e la libertà delle stesse da pigni, vincoli o altre garanzie a terzi prestate;
- v. tutti i costi e le imposte di trasferimento, se dovute, sulla compravendita delle quote saranno a carico di Basikdue S.r.l.
- vi. le spese legali relative al giudizio, alla sua conciliazione e, più in generale, al contenzioso in essere fra le Parti sono integralmente compensate;
- vii. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il verbale, le Parti:
 - null'altro avranno reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, per i fatti che hanno dato origine alla vertenza qui conciliata, né per ogni altro titolo, ragione e causa, dedotta e non dedotta, ad esse direttamente e/o indirettamente riconducibile e comunque inerente e/o conseguente al rapporto societario in Torgnon Energie S.r.l. né alle delibere dalla stessa adottate;
 - si dichiarano integralmente soddisfatte, rinunciando ad ogni e qualsiasi richiesta di maggiori compensi, spese legali, indennizzi, risarcimenti, anche per ritardato pagamento, contestazioni, eccezioni e/o pretese ancorché non espresse, riferibili o in qualche modo derivanti da quanto indicato in premessa e/o dal presente verbale di conciliazione;
 - riconoscono altresì che la presente conciliazione ha effetto novativo e preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alle ragioni delle Parti;
 - anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano di rinunciare ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed alla equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra e che l'oggetto del presente verbale di conciliazione e quindi il relativo effetto preclusivo, si estende anche all'ipotesi di scoperta di nuovi documenti, salva l'ipotesi di dolo.

- viii. Le spese di registrazione del verbale di conciliazione saranno a carico delle Parti in ragione del 50% ciascuna;

§

DI DARE ATTO che:

- l'Amministrazione comunale è tenuta pertanto a considerare che, a parte le ragioni espresse nel contenzioso in corso, attualmente la propria partecipazione nella Torgnon Energie S.r.l. è pari al 3,385% del capitale sociale;
- pur valorizzando tale esigua quota in rapporto al complessivo capitale sottoscritto pari ad € 1.100.000,00, l'importo della partecipazione nella Torgnon Energie S.r.l. ammonta ad € 37.235,00;
- anche proporzionando questo valore all'importo di € 1.000.000,00 versato da altri soci per acquisire una quota partecipativa del 51% del capitale, la quota del Comune ammonterebbe a € 66.372,55;
- in caso di cessione di questa quota di partecipazione ciascuno degli altri soci vanterebbe un diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto;
- il diritto non sussiste invece nei rapporti tra i soci, tutti peraltro riferibili alla medesima proprietà, che sono liberi di vendere non solo fra essi, ma anche a loro parenti in linea retta, società controllanti e controllate;
- tale soluzione appare maggiormente conveniente per l'Amministrazione comunale rispetto all'alternativa consistente nella prosecuzione dell'azione legale diretta ad invalidare le deliberazioni modificative dell'assetto societario, dall'esito assolutamente incerto, come rappresentato anche dai difensori del Comune;
- con l'accordo conciliativo, al contrario, l'Amministrazione recupererebbe immediatamente un importo che costituisce un introito di notevole entità non solo in relazione al suo bilancio, ma specie se rapportato all'esigua partecipazione societaria che residuerebbe in caso insuccesso dell'azione esperita;
- anche prescindendo dal diritto di prelazione, che ai sensi del citato art. 10, comma 2[^], del D.Lgs. n. 175/2010 autorizza da solo la trattativa privata, tanto limitata partecipazione risulterebbe priva di interesse economico per altri operatori economici.

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto è del Consiglio Comunale. Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, reca il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100: tale disciplina con l'adozione del presente provvedimento viene formalmente rispettata Relativamente alla presente proposta di deliberazione, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del

regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: La Sindaco Lorena ENGAZ introduce la discussione sul punto. Al il termine il Consiglio procede alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	9
FAVOREVOLI	9
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

DI APPROVARE, per la conciliazione giudiziale con le controparti nella causa R.g. n. 43464/2019 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese B, giudice dr. Mambriani, lo schema di accordo che, dopo le premesse riportate anche nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, prevede quanto segue:

- i. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo;
- ii. il Comune di Torgnon si impegna a cedere a Basikdue S.r.l. che si impegna ad acquistare, la propria partecipazione in Torgnon Energie S.r.l., pari al 3,385% del capitale sociale della stessa, al prezzo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), che dovrà essere versato in un'unica soluzione contestualmente alla stipula del relativo atto di cessione;
- iii. l'atto di cessione delle quote di cui all'Articolo 2 che precede dovrà essere stipulato, dinanzi a Notaio prescelto da Basikdue S.r.l., entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale;
- iv. nell'atto notarile di cessione di cui all'Articolo 3 che precede, il Comune di Torgnon non presterà in favore di Basikdue S.r.l. alcuna dichiarazione e garanzia circa il valore delle quote o la consistenza/valorizzazione delle stesse e sarà espressamente esclusa qualsiasi garanzia per vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità di queste ultime, limitandosi il Comune alla garanzia sulla titolarità delle stesse e la libertà delle stesse da pegni, vincoli o altre garanzie a terzi prestate;
- v. tutti i costi e le imposte di trasferimento, se dovute, sulla compravendita delle quote saranno a carico di Basikdue S.r.l.
- vi. le spese legali relative al giudizio, alla sua conciliazione e, più in generale, al contenzioso in essere fra le Parti sono integralmente compensate;
- vii. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il verbale, le Parti:
 - null'altro avranno reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, per i fatti che hanno dato origine alla vertenza qui conciliata, né per ogni altro titolo, ragione e causa, dedotta e non dedotta, ad esse direttamente e/o indirettamente riconducibile e comunque inerente e/o conseguente al rapporto societario in Torgnon Energie S.r.l. né alle delibere dalla stessa adottate;
 - si dichiarano integralmente soddisfatte, rinunciando ad ogni e qualsiasi richiesta di maggiori compensi, spese legali, indennizzi, risarcimenti, anche per ritardato pagamento, contestazioni, eccezioni e/o pretese ancorché non espresse, riferibili o in qualche modo derivanti da quanto indicato in premessa e/o dal presente verbale di conciliazione;

- riconoscono altresì che la presente conciliazione ha effetto novativo e preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alle ragioni delle Parti;
- anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano di rinunciare ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed alla equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra e che l'oggetto del presente verbale di conciliazione e quindi il relativo effetto preclusivo, si estende anche all'ipotesi di scoperta di nuovi documenti, salva l'ipotesi di dolo.

viii. Le spese di registrazione del verbale di conciliazione saranno a carico delle Parti in ragione del 50% ciascuna;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere il verbale di conciliazione giudiziale di cui sopra;

DI APPROVARE la cessione a Basikdue S.r.l. che si impegna ad acquistare, la propria partecipazione in Torgnon Energie S.r.l., pari al 3,385% del capitale sociale della stessa, al prezzo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), che dovrà essere versato in un'unica soluzione contestualmente alla stipula del relativo atto di cessione;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere l'atto di cessione delle quote;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 54/1998 la presente deliberazione diventa esecutiva dal primo giorno di pubblicazione.

La Sindaco
f.to Lorena ENGAZ



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 08.07.2022.



Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 08.07.2022 al 23.07.2022.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)